



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 48 del 07/08/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA SEZ.CATANIA N.1263/2017 ESECUZIONE DEL GIUDICATO NASCENTE DALLA SENTENZA N. 794/91 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA SU RICORSO PROPOSTO DA GUASTELLA MARTINA.

Il Redattore: Zapparrata Emanuela

Con sentenza n. 1263/2017 notificata a questo ente il 6.06.17, prot. 65671, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sez. staccata di Catania pronunciandosi sul ricorso iscritto al numero registro generale 2239 del 2016, proposto da Guastella Martina contro il Comune , per l'esecuzione del giudicato nascente dalle sentenze n. 786/1991-787/1991 e 794/1991 rese dalla Corte di Appello, ha accolto il ricorso solo con riferimento alla sentenza n. 794/1991, ed ha dichiarato l'obbligo del Comune di corrispondere alla signora Guastella Martina le somme dovute per l'indennità di occupazione riconosciute dalla Corte di Appello di Catania con la suddetta sentenza n. 794/91, nonché le spese relative agli atti accessori ed ha condannato, altresì, l'ente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00, oltre IVA e CPA ed al rimborso del contributo unificato. Il Tribunale Amministrativo, inoltre, ha provveduto alla nomina del Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Ragusa, con facoltà di delega, affinché provveda agli adempimenti della sentenza di cui sopra , in caso di perdurante inadempienza dell'Ente.

Per maggiore chiarezza si espone quanto appresso:

Con sentenze nn. 794/91, 787/91,786/91 della Corte di Appello di Catania emesse nei giudizi in opposizione a stima promossi dalla signora Guastella Martina nei confronti dell'Ente e nei confronti di cooperative diverse(SILP 2s.r.l

– LA GIARA s.r.l -LA GIOVANE s.r.l), venivano determinate le indennità di esproprio e di occupazione spettanti alla suddetta signora con la condanna dell'ente al relativo deposito presso la Cassa DD.PP delle differenze dovute oltre interessi.

Avverso le suddette sentenze, l'Ente proponeva distinti ricorsi per Cassazione che venivano accolti con rinvio ad altro Giudice per consentire la rideterminazione della indennità di espropriazione in conformità ai nuovi criteri indennitari introdotti dall'art.5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359; i giudizi non venivano riassunti da nessuna delle parti entro il termine di un anno per cui a norma dell'art.393 cpc i relativi processi si estinguevano.

L'ente, a seguito dell'estinzione dei giudizi, provvedeva al pagamento tra i debiti fuori bilancio anno 2002 delle somme risultanti dalla stima UTE con relativi interessi.

A distanza di anni, la signora Guastella Martina, con citazione notificata il 13.11.2007 agiva in giudizio avanti il Tribunale di Ragusa proponendo con una nuova azione, con la quale, pur prendendo atto della estinzione dei giudizi e dei pagamenti effettuati da parte dell'ente, deduceva che i ricorsi per Cassazione avevano avuto ad oggetto solo la indennità di esproprio e non la indennità di occupazione e, pertanto, faceva richiesta delle differenze tra quanto risultava dalle sentenze della Corte di Appello e quanto già le era stato corrisposto a solo titolo di indennità di occupazione.

I ricorsi in Cassazione proposti dall'ente erano stati accolti, con rinvio ad altro Giudice unicamente per la rideterminazione della indennità di espropriazione, senza nulla disporre, in ordine alle statuizioni, contenute nelle sentenze della Corte di Appello, concernenti la determinazione della distinta ed autonoma indennità di occupazione temporanea ed d'urgenza.

Con sentenza n. 878/2011, il Tribunale di Ragusa dichiarava inammissibile la domanda formulata dalla signora Guastella Martina al fine di ottenere la condanna del Comune al pagamento di complessivi € 15.522,80 pari alla differenze dovute dall'Ente per distinte indennità di occupazione d'urgenza in relazione a tre autonomi giudizi di opposizione a stima, liquidate giudizialmente con precedenti sentenze della Corte di Appello di Catania.

Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda per motivi procedurali, in quanto la pretesa economica poteva perseguirsi attraverso le opportune azioni esecutive e non attraverso un autonomo giudizio di cognizione.

Con atto notificato a questo ufficio l'8.11.2016, prot.111478, la signora Guastella Martina ha, quindi, proposto ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulle sentenze della Corte di Appello di Catania citate in premessa e, per l'effetto, per ottenere l'integrazione, con le relative differenze, dell'importo complessivo di € 15.522,80 (corrispondente a 30.056,32 delle vecchie lire) dovute a titolo di indennità di occupazione residua oltre interessi legali sino al soddisfo.

Con la sentenza in premessa citata, il TAR Catania ha accolto il ricorso solo per quanto riguarda l'indennità di occupazione riconosciuta dalla sentenza della Corte di Appello di Catania n.794/91, ma non anche per le indennità riconosciute dalle altre due sentenze della Corte di Appello nn.787/91 e 786/91, per le motivazioni meglio esposte in sentenza; ha dichiarato, altresì, l'obbligo del Comune di eseguire il giudicato entro il termine di giorni 60 dalla notificazione della sentenza ed ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Ragusa, affinché provveda, in caso di ulteriore inadempimento dell'ente, a eseguire la sentenza, entro 90 giorni dal suo insediamento.

Con la suddetta sentenza il Comune, inoltre, è stato condannato a pagare in favore della ricorrente le spese di giudizio, liquidate in € 4.000,00 oltre IVA e CPA spese generali e contributo unificato, nonché al pagamento delle spese accessorie, quali spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione.

Occorre pertanto, in esecuzione della sentenza in premessa citata, emessa nel giudizio 2239/16 TAR Catania eseguire il giudicato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catania n. 794/1991 e provvedere al pagamento delle somme riconosciute dalla citata sentenza n.794/1991 relativamente all'indennità di occupazione al fine di definire il giudizio e comunicare al TAR di Catania l'avvenuto adempimento.

Le somme da liquidare vanno di seguito specificate :

€1.697,27 (differenza indennità di occupazione tra la somma indicata nella sentenza n.794/91 della Corte di Appello di Catania (€ 3.255,42) e la somma liquidata in data 30.4.02 (€ 1.558,15) ;

€ 4.402,40 (interessi legali sull'indennità di occupazione pari ad € 3.255,42 dal 30.11.1979 al 30.4.02);

€ 513 ,78 (interessi legali su € 1.697,27 differenza somma dovuta, dal 01.05.02 al 6.06.2017);

€ 300,00 rimborso C.U giudizio ottemperanza 2239/17 TAR Catania;

€ 33,04 spese copia sentenza n.794/91 corte di Appello;

€ 227,60 registrazione sentenza n.794/91;

€ 217,60(interessi sulle spese accessorie indicate nella sent. 794/91)

€ 5.836,48 spese di giudizio sentenza TAR n.1263/17 (spese liquidate € 4.000,00+ € 600,00 per spese generali + € 184,00 per CPA ed € 1.052,48 per IVA);

€ 1.461,94 per spese di giudizio sentenza Corte di Appello di Catania n. 794/91 – causa n.407 ruolo generale contenziosi anno 1989-

relativamente alle somme dovute quale differenza per indennità di occupazione si evidenzia che la sentenza della Corte di Appello n. 794/1991 aveva calcolato l'indennità di occupazione dovuta alla signora Guastella in £ 6.303,375; con i debiti fuori bilancio 2002 sono stati liquidati per l'occupazione £ 3.017,00, pertanto la somma da liquidare a titolo di sorte capitale ammonta ad € 1.697,27 quale differenza tra la somma indicata nella sentenza della Corte di Appello di Catania n. 794/91 di € 3.255,42 (Lire 6.303,375) e la somma liquidata dal Comune in data 30.04.2002, pari ad € 1.558,15 (lire 3.017,00).

Gli interessi, dal 30.11.1979 al 30.04.2002, vanno calcolati sull'intera somma indicata nella sentenza n. 794/91 (cioè su € 3.255,42), mentre dal 1.05.2002 al 6.06.2017 vanno calcolati sulla differenza tra la suddetta somma di € 3.255,42 e la somma corrisposta dal Comune in data 30.04.2002 (€ 1558,15) cioè su € 1.697,27.

Per quanto sopra, vista la sentenza che si allega, occorre dare esecuzione alla stessa e procedere al pagamento delle somme dovute in favore della signora Guastella Martina e, pertanto impegnare, relativamente alla spese di giudizio ed accessori, la somma complessiva di € 8.076,82 al cap. 1230 “Liti , arb. Etc”(spese processuali) nonché la somma di € 6.613,62 dovuta per indennità di occupazione e, predisporre, il deposito presso il Ministero Economia e Finanza servizi depositi -Palermo- della somma dovuta per indennità di occupazione di € 6.613,62.

L'importo complessivo da liquidare ammonta ad € 14,690,44(€ 8.076,82 per spese legali +€ 6.613,62 differenze indennità di occupazione).

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 24 marzo 2017 “ nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs n. 267/2000 “

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.32/17 di approvazione del Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019 e del Bilancio di previsione 2017-2019;

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 13.7.17 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2017-2019;

Visto il D.Lgs 267/2000, come recepito dalla legge n.48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificato che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel PEG sopra richiamati;

Visto l'art. 107, comma 3, lett.d) del D.Lgs 18.8.2000, , n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.lgs 267/00 e al D.Lgs 118/11;

Visti gli art. 53 e 65 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30 ottobre 1997.

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di impegnare al cap. 1230 “Liti, arb,etc.” in esecuzione della sentenza del TAR Catania n.1263/17 ,esecuzione giudicato, di cui in narrativa la somma complessiva di € 14.690,44.

2.Di liquidare in favore della signora Guastella Martina, con pagamento diretto, la somma di € 8.076,82 (spese legali)

3.Di depositare presso il Ministero Economia e Finanza servizio depositi -Palermo- la complessiva somma di € 6.613,62, quale differenza di indennità di occupazione dovuta in esecuzione della sentenza del TAR di Catania n. 1263/17.

4. Di autorizzare l'ufficio espropriazione di questo Comune a predisporre gli atti necessari per il deposito presso il Ministero Economia e finanza servizi depositi Palermo, della superiore somma di € 6.613,62 .

5. Di demandare al dirigente del settore 1° l'adozione di ogni altro adempimento conseguenziale.

6. Di dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento e compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art.183, comma 8 del D.Lgs 267/2000.

7. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria di questo comune ad effettuare, previa disposizione da parte dell'ufficio espropriazione, il deposito presso il Ministero Economia e Finanza servizi depositi- Palermo- della somma di € 6.613,62 ed ad emettere mandato di pagamento in favore della signora Guastella Martina, della complessiva somma di € 8.076,82 spese processuali) come al punto 2 specificato, entro e non oltre il 12 agosto 2017, in quanto, in difetto, provvederà il Commissario ad acta , già individuato in persona del Prefetto di Ragusa o suo delegato.

Ragusa, 09/08/2017

Dirigente
DI STEFANO SANTI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale